



Ministero dello sviluppo economico

RELAZIONE ALL' ON. SIG. MINISTRO

**schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il
"Regolamento di organizzazione del Ministro dello sviluppo
economico".**

Il regolamento in esame provvede alla riorganizzazione del nuovo Ministero dello sviluppo economico, istituito dal decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

Il Ministero dello sviluppo economico succede, con alcune modifiche di competenze, al precedente Ministero delle attività produttive (MAP), la cui organizzazione non era stata, peraltro, mai portata a termine nel corso della precedente legislatura, con grave danno sull'efficienza delle politiche pubbliche di promozione economica, anche a causa della mancanza di forme di coordinamento tra direzioni generali.

In particolare, con il predetto decreto-legge, così come modificato dall'articolo 2, comma 98, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il nuovo Ministero dello sviluppo economico:

- ha acquisito le competenze e le relative risorse in materia di politiche di sviluppo e coesione, che facevano capo all'omonimo Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze, con la sola esclusione delle competenze riferibili all'attività di segreteria del CIPE;
- ha ceduto alcune competenze in materia di internazionalizzazione (con la ricostituzione del Ministero del commercio internazionale) e di turismo

(con la soppressione della relativa Direzione generale e l'istituzione di un apposito Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri);

- ha confermato le proprie competenze in particolare in materia di politica industriale ed energetica, tutela dei consumatori e promozione della concorrenza.

Alla luce delle novità legislative richiamate e delle iniziative già intraprese dal Governo per il rilancio economico del Paese (in particolare in materia di liberalizzazioni, tutela del cittadino consumatore, riforma del settore energetico e politica industriale) si pone, dunque, la necessità di riorganizzare in maniera efficiente gli uffici confluiti nel nuovo Ministero, in funzione delle competenze ad esso attribuite.

Tale esigenza corrisponde peraltro ad una precisa prescrizione contenuta all'articolo 1, comma 23, del citato decreto-legge n. 181 del 2006 di riordino dei Ministeri, secondo cui, limitatamente alle amministrazioni interessate dal riordino, "con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture di primo livello", ed ora anche alla più generale previsione contenuta all'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), secondo cui entro il 30 aprile 2007 deve provvedersi all'emanazione di regolamenti di organizzazione dei Ministeri finalizzati a razionalizzarne ed ottimizzarne l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento.

Lo schema di regolamento proposto, avente natura attuativa del citato d.l. 181/2006 e del d.lgs. 300/1999, come novellato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 34, non modifica in alcun modo il quadro delle generali competenze dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio in quanto non contiene né può contenere innovazioni in merito alle competenze del nuovo Ministero, ma si limita a riorganizzarne gli uffici modificando la ripartizione di tali competenze fra gli stessi.

Tale circostanza è peraltro, evidenziata anche dal dato testuale:

- nell'elencazione delle competenze delle direzioni generali è costantemente ribadito che esse svolgono "le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero" nei diversi ambiti;

- e nell'articolo 2 è espressamente affermato che "il Ministero svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni".

Ciò in particolare per alcune amministrazioni, in primo luogo il Ministero dell'ambiente, che operano in aree contigue a quelle del Ministero dello sviluppo economico, e vale a maggior ragione per quanto riguarda le competenze regionali garantite dal vigente testo costituzionale che non possono e non sono assolutamente incise dal regolamento, che anche per questo aspetto si limita ad organizzare le competenze del Ministero, come parte delle competenze statali alla luce della recente riforma del Titolo V della Costituzione e dalla relativa giurisprudenza della Corte costituzionale.

Il modello organizzativo utilizzato dal regolamento per il nuovo Ministero, in conformità alla prescrizione di cui all'articolo 1, comma 8-bis del citato d.l. 181/2006, è di tipo dipartimentale.

È questa una scelta comune a tutte le Amministrazioni aventi al proprio interno un'ampia varietà di competenze e strutture, della quale è opportuno assicurare un efficace coordinamento secondo grandi aree tematiche.

Saranno in tal modo ottimizzate le risorse finanziarie, umane e strumentali a disposizione ed evitate duplicazioni e sovrapposizioni, attribuendo ad ogni Dipartimento una "mission", costituita da funzioni omogenee.

Il regolamento esplicita, inoltre, i compiti delle singole Direzioni generali, che vengono adeguati alle nuove esigenze di promozione del sistema economico e organizzati intorno alle tre aree funzionali corrispondenti ai tre Dipartimenti da istituire.

Al Dipartimento per la competitività sarà attribuita la funzione di promozione e sviluppo della competitività del sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento alle azioni di sostegno ed incentivazione alle attività imprenditoriali, alle politiche di approvvigionamento energetico ed alla promozione delle piccole e medie imprese e degli enti cooperativi.

Al Dipartimento per la regolazione del mercato è attribuita l'attività di promozione e regolazione della concorrenza e del mercato, con particolare riferimento al settore dei servizi, la tutela dei consumatori, le funzioni di normazione tecnica, di vigilanza e controllo inerenti la sicurezza dei prodotti e degli impianti industriali e la tutela giuridica della proprietà industriale

Infine, il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione avrà competenze in materia di programmazione, coordinamento, attuazione e verifica degli interventi per lo sviluppo e la coesione economica, sociale e territoriale, con particolare riferimento alle aree sottoutilizzate, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di politica regionale unitaria, nazionale e comunitaria

Al fine di garantire un coordinamento anche tra i tre Dipartimenti, l'articolo 2, comma 3, istituisce la Conferenza permanente dei Capi dei Dipartimenti.

La Conferenza svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni comuni alle attività di più Dipartimenti, può formulare proposte al Ministro per l'emanazione di indirizzi e direttive per assicurare il raccordo operativo tra Dipartimenti ed elabora linee e strategie generali in materia di gestione delle risorse umane, di coordinamento delle attività informatiche e di informazione istituzionale, nonché in materia di strumenti di gestione unitaria del personale e dei servizi comuni ed affari generali attribuiti in gestione unificata alla Direzione generale dei servizi interni ed in materia di coordinamento operativo delle attività ispettive e di controllo attribuito alla Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica.

Per la gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane sono adottate soluzioni finalizzate ad evitare duplicazioni organizzative ed a favorire la gestione

unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica.

Il Dipartimento per la competitività è articolato in quattro uffici di livello dirigenziale generale: la Direzione generale per la politica industriale, la Direzione generale per il sostegno alle attività imprenditoriali, la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie e la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi.

In particolare:

- La Direzione generale per la politica industriale (art. 4) ha compiti di sviluppo della competitività del sistema produttivo. Provvede, in particolare, alle politiche di supporto alla competitività delle grandi imprese nei settori strategici, alle politiche per i distretti industriali, agli interventi di reindustrializzazione e riconversione dei settori delle aree industriali colpiti da crisi, alle politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica, nonché alle attività di regolazione delle crisi industriali, alla promozione di misure per la prevenzione dell'insolvenza, alla gestione delle procedure concorsuali conservative delle grandi imprese insolventi ed alla attività di gestione del fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in crisi. Alla Direzione generale per la politica industriale sono, inoltre, assegnate anche le competenze in materia di promozione e assistenza per gli interventi in paesi terzi di interesse per la politica di competitività nazionale.

- La Direzione generale per il sostegno alle attività imprenditoriali (art.5) svolge le funzioni di spettanza del Ministero in materia di strumenti di incentivazione alle imprese, con una competenza residuale di gestione di tutti gli strumenti non attribuiti ad altre Direzioni generali. Ha, inoltre, compiti di vigilanza e controllo su tali interventi, nonché di elaborazioni statistiche e studi. Partecipa, infine, per quanto di competenza, agli accordi di programma quadro e svolge le funzioni di competenza per quanto riguarda i contratti di programma, i

contratti di localizzazione, i patti territoriali, i contratti d'area e i contratti di distretto.

Relativamente ai compiti di monitoraggio e di raccolta ed elaborazione dei dati, la Direzione generale per il sostegno alle attività imprenditoriali, così come le altre direzioni del Ministero che curano analoghi adempimenti, opera in raccordo con il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

- La Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie (art. 6) è preposta al perseguimento della politica energetica e mineraria nazionale, con particolare riferimento ai rapporti con le organizzazioni internazionali e comunitarie ed alle attività di liberalizzazione dei mercati dell'energia. Ad essa è, inoltre, attribuita la competenza in materia di costruzione ed esercizio di infrastrutture energetiche nazionali, di intesa con le regioni interessate. La Direzione provvede, infine, alla vigilanza sugli enti strumentali in materia energetica (in primo luogo, l'ENEA) ed ai rapporti con l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

- La Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi (art. 7) svolge funzioni in materia di PMI (con particolare riferimento alle iniziative per la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico di queste) e di enti cooperativi. La Direzione generale svolge l'attività di vigilanza provvedendo anche alla tenuta dell'Albo nazionale delle società cooperative. Per le funzioni di promozione e sviluppo e della cooperazione e della mutualità, la Direzione opera in coordinamento con le altre amministrazioni di settore competenti ed, in particolare, con il Ministero della solidarietà sociale per quanto attiene alle cooperative sociali. Alla Direzione sono, inoltre, attribuite le funzioni del Ministero in materia di responsabilità sociale delle imprese, consorzi agrari e banche di credito cooperativo. Per quanto riguarda i compiti in materia di responsabilità sociale delle imprese è

naturalmente previsto che la relativa attività sia svolta in collaborazione con il Ministero della solidarietà sociale.

Il Dipartimento per la regolazione del mercato è articolato in quattro uffici di livello dirigenziale generale: Direzione generale per la concorrenza e i consumatori, la Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica; la Direzione generale per la proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi e la Direzione generale per i servizi interni.

Nello specifico:

- La Direzione generale per la concorrenza e i consumatori (art. 9) cura, nell'ambito delle competenze attribuite dal nuovo Titolo V della Costituzione allo Stato (alla luce anche della recente giurisprudenza costituzionale), i compiti del Ministero in materia di promozione della concorrenza e del mercato e, in particolare, di tutela dei consumatori, con particolare riferimento al settore delle assicurazioni ed a quello del commercio. Svolge, inoltre, attività di supporto e segreteria del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) e si coordina con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, le altre autorità indipendenti, il CIPE, le regioni, gli organismi internazionali e le strutture dell'Unione Europea competenti in materia di consumatori, concorrenza e regolamentazione di singoli settori economici.
- La Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica (art. 10) espleta funzioni di regolazione tecnica e di controllo in materia di sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi (ferme restando le competenze delle altre amministrazioni di settore tra cui, in particolare, il Ministero delle comunicazioni), attività inerenti la metrologia legale, il controllo e la vigilanza delle manifestazioni a premio, la vigilanza sul sistema delle Camere di Commercio e le attività connesse al registro delle imprese. La Direzione generale è, inoltre, preposta alla tenuta del registro informatico degli adempimenti amministrativi di cui al recente dPCM n. 200 del 2006 ed alla

vigilanza sulla sicurezza degli impianti industriali e sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento. Svolge, infine, le funzioni di competenza del Ministero in materia di certificazione ambientale.

- La Direzione generale per la proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi (art. 11) che diventa Direzione generale autonoma - svolge le funzioni in materia di proprietà industriale, con particolare riferimento alle attività di rilascio dei brevetti nazionali, deposito delle domande di brevetto europeo, registrazione dei modelli e dei disegni industriali, registrazione dei marchi di impresa nazionali, attività inerente la registrazione dei marchi internazionali presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, deposito delle domande di marchio comunitario ed adempimenti conseguenti. All'Ufficio è, inoltre, attribuita una generale funzione di promozione dell'uso della proprietà industriale, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e alle aree sottoutilizzate del paese.

La Direzione generale per la proprietà industriale opera naturalmente nell'ambito delle competenze del Ministero dello sviluppo economico, fatte salve pertanto le specifiche competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in materia di prodotti agroalimentari certificati e registrati a livello comunitario.

- La Direzione generale per i servizi interni (art. 12) svolge una duplice funzione. Da un lato, cura gli affari generali del Dipartimento presso cui è collocata. Dall'altro, ha analoghe attribuzioni - secondo gli indirizzi della Conferenza dei Capi Dipartimento - anche per il resto del Ministero per le risorse umane, finanziarie e strumentali, per le quali è stata decisa la gestione unificata. Alla Direzione compete, inoltre, l'attività di supporto e segreteria della Conferenza dei Capi Dipartimento.

Per quanto riguarda il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, l'art. 1, comma 2 del d.l. 18 maggio 2006, n. 181, come sostituito dalla relativa legge

di conversione, ha trasferito al Ministero dello sviluppo economico parte delle funzioni del Ministero dell'economia e delle finanze di cui dell'art. 24, comma 1, lettera c) del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, con particolare riguardo alle funzioni in materia di programmazione, coordinamento, attuazione e verifica degli interventi per lo sviluppo e la coesione economica, sociale e territoriale, con specifico riferimento alle aree sottoutilizzate.

Tale trasferimento di funzioni, congiuntamente al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del Servizio centrale di segreteria del CIPE, rende necessario procedere ad una riorganizzazione del Dipartimento per adeguarlo alle mutate esigenze operative, prevedendo alcune correzioni al disegno organizzativo previsto dai D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38, e 28 aprile 1998, n. 154, da ultimo specificato dal D.M. 19 gennaio 2006,

Pertanto, il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, tenendo conto dell'esigenza di riequilibrio con gli altri Dipartimenti di nuova istituzione, prevede l'articolazione del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione in quattro uffici di livello dirigenziale generale, costituiti dalla Direzione generale studi e statistiche, dalla Direzione generale per le politiche dei fondi strutturali comunitari, dalla Direzione generale per le politiche di sviluppo territoriale e le intese istituzionali di programma e dalla Direzione generale per la programmazione e gestione delle risorse nazionali di politica regionale.

In particolare:

- La Direzione generale studi e statistiche (art. 14) ha compiti in materia di analisi in campo economico, finanziario e sociale a livello territoriale, di formulazione di proposte strategiche in materia di politiche economiche e regionali per lo sviluppo e la coesione economico-sociale e territoriale, di elaborazione e pubblicazione di documenti istituzionali e di programmazione e previsione delle prospettive economiche e della spesa pubblica in conto capitale a livello territoriale.

- La Direzione generale per le politiche dei fondi strutturali comunitari (art. 15) provvede al coordinamento ed alla definizione di iniziative in materia di programmazione strategica e di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari, secondo le direttive generali del CIPE, ivi compreso l'inoltro agli organismi comunitari delle richieste di cofinanziamento, partecipando ai processi di definizione, attuazione e verifica delle politiche comunitarie connesse alle politiche di coesione e sviluppo economico, sociale e territoriale con particolare riferimento a quelle cofinanziate dai fondi strutturali comunitari, fatte salve le competenze delle altre Amministrazioni competenti in materia. Inoltre, promuove ed attua progetti di gemellaggio istituzionale promossi dall'Unione europea e di cooperazione bilaterale in materia di politiche di sviluppo territoriale con Paesi in via di adesione e Paesi Terzi.
- La Direzione generale per le politiche di sviluppo territoriale e le intese istituzionali di programma (art. 16) assume le competenze in materia di intese istituzionali di programma, accordi di programma quadro, e, più generale, di strumenti negoziali per lo sviluppo economico territoriale previsti dalla legislazione vigente, nonché per il coordinamento e la definizione di iniziative per lo sviluppo territoriale finanziate con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate. In particolare cura le attività preordinate alla promozione, stipula e gestione delle intese istituzionali di programma e degli strumenti di programmazione che attuano le intese. Inoltre, svolge attività di promozione e assistenza per l'attuazione di progetti per l'internazionalizzazione dei sistemi territoriali.
- La Direzione generale per la programmazione e gestione delle risorse nazionali di politica regionale (art. 17) formula iniziative e proposte in materia di programmazione e gestione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, garantendo per tale attribuzione il coordinamento con le altre Direzioni e curando in particolare l'istruttoria della proposta di riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate che il Ministro dello sviluppo economico presenta al CIPE,

tenuto conto delle richieste delle amministrazioni interessate; valuta i relativi fabbisogni finanziari ed assicura il monitoraggio dei flussi finanziari. Alla Direzione sono assegnate anche le competenze sussidiarie in materia di organizzazione e gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane attribuite al Dipartimento, limitatamente agli aspetti caratterizzati da elevata specificità.

Così come già previsto dall'art. 7 del D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38, all'interno del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione è incardinato anche il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 3, comma 5, d.lgs. 5 dicembre 1997, n. 430.

Il Nucleo (art. 18), che opera alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento, è articolato in due unità operative, rispettivamente per la valutazione e per la verifica degli investimenti pubblici; in particolare:

- l'Unità di valutazione degli investimenti pubblici fornisce specifiche valutazioni su politiche, programmi e progetti di sviluppo socio economico e territoriale, elabora e diffonde metodi, strumenti e basi informative per la valutazione, promuove e coordina le attività inerenti la produzione dei Conti Pubblici Territoriali; supporta, inoltre, l'attività di programmazione del Dipartimento;
- l'Unità di verifica degli investimenti pubblici verifica e dà impulso all'attuazione dei programmi e dei progetti di investimento delle amministrazioni, enti e soggetti operanti con finanziamento pubblico, con particolare riguardo ai programmi comunitari e agli Accordi di programma quadro; propone le iniziative da adottare per la rimozione degli ostacoli all'attuazione e all'accelerazione della spesa; svolge funzioni di *audit* ai sensi del Regolamento (CE) 1083/2006 (Fondi strutturali).

Gli articoli 19 e seguenti dello schema di regolamento recano alcune disposizioni sull'organizzazione degli uffici generali di livello non dirigenziale, le dotazioni organiche e le abrogazioni.

In particolare, conformemente a quanto disposto per gli altri Ministeri, si prevede che all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale si provveda, ai sensi dell'articolo 17 comma 4-bis, lettera e) della legge 400/88 e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 300/1999, con successivo decreto ministeriale. Con il medesimo decreto ministeriale si provvederà all'eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti ed all'individuazione delle funzioni di tali uffici. In tal modo si completa la riduzione degli uffici dirigenziali prevista dalla legge finanziaria 2007 che, per gli uffici dirigenziali generali è direttamente attuata dal regolamento in esame, mentre per gli uffici dirigenziali di livello non generale è solo anticipata dal regolamento in termini di riduzione complessiva del numero degli uffici o posti di funzione con corrispondente riduzione dell'organico.

Infine, l'articolo 20 stabilisce che le dotazioni organiche del Ministero siano determinate dalla Tabella A, risultante (come meglio sarà evidenziato nella successiva relazione tecnico finanziaria e dai relativi allegati) anche dalla riduzione degli organici dirigenziali corrispondente alla riduzione prevista dalla legge finanziaria 2007 in termini di uffici, applicata alla dotazione di diritto del nuovo Ministero. Questa a sua volta è ricavata da quella vigente all'atto della soppressione del Ministero delle attività produttive, nonché dai trasferimenti di dotazioni di personale dal Ministero delle attività produttive a quello del commercio internazionale (per il settore dell'internazionalizzazione) ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (con riferimento al settore turismo) e dal Ministero dell'economia e delle finanze (con riferimento al Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione) al "nuovo" Ministero dello sviluppo economico, a fronte di un fabbisogno complessivo di personale che, rapportato alle attuali funzioni del Ministero e pur tenuto conto delle operazioni di razionalizzazione previste dalla legge

finanziaria, sarebbe comunque superiore ai limiti numerici derivanti dalle specifiche prescrizioni di invarianza della spesa e riduzione degli uffici.

Infatti, rispetto alle recenti rideterminazioni in riduzione delle dotazioni organiche intervenute nell'ultimo biennio per precedenti adempimenti normativi sia per il Ministero delle attività produttive che per il Dipartimento in corso di trasferimento (per la maggior parte delle sue competenze e strutture) dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonostante fabbisogni superiori già allora puntualmente evidenziati con riferimento alle professionalità necessarie ed ai compiti attribuiti alle varie strutture ministeriali, il Ministero dello sviluppo economico ha già ceduto il personale e le relative dotazioni organiche corrispondenti ai compiti trasferiti ad altre amministrazioni, non ha subito ulteriori riduzioni di compiti ed ha invece assunto per effetto di recenti interventi normativi nel settore energetico, nel settore della promozione della competitività e dello sviluppo economico e nel settore della tutela del cittadino-consumatore e della promozione della concorrenza, rilevanti nuovi compiti ed attribuzioni che richiederebbero tutti uno sviluppo qualitativo e quantitativo delle risorse umane destinate all'esercizio di tali funzioni e non già il mantenimento o peggio la riduzione delle proprie dotazioni.


Si precisa che dell'avvio della presente procedura è stata data informazione alle organizzazioni sindacali, rispettando pertanto la procedura di consultazione prevista dalle vigenti norme del Contratto collettivo di lavoro del personale dei Ministeri e, più in generale, dall'articolo 19 della legge n. 59 del 1997.

Lo schema di decreto, acquisiti gli assensi delle amministrazioni concertanti, è stato sottoposto all'esame preliminare del Consiglio dei Ministri in data 4 maggio 2007. Deve ora essere acquisito il parere del Consiglio di Stato.


Visto:

Si autorizza l'invio
al Consiglio di Stato

IL MINISTRO



IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI INTERNI



RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Il provvedimento, secondo quanto disposto dal decreto legge 181/2006, non comporta maggiori oneri per il bilancio dello Stato, determinando invece significative riduzioni di spesa puntualmente illustrate nell'unità Relazione tecnica e piano operativo di cui all'articolo 1, comma 407, lettere a) e b), della legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296).

In particolare il regolamento dispone direttamente la riduzione degli organici dei dirigenti di prima e di seconda fascia, in misura corrispondente alla riduzione pari al 10% degli uffici dirigenziali generali, operata direttamente dal regolamento stesso in termini di riduzione dei posti di funzione di livello dirigenziale generale con compiti di studio e ricerca, ed alla riduzione pari al cinque per cento degli uffici dirigenziali di livello non generale, operata dal regolamento in termini quantitativi complessivi e rimessa al successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare quanto all'individuazione degli uffici e delle relative competenze entro tale limite. Al riguardo si rinvia alla **Tabella 1** ed alla **Tabella 2** allegate.

Il numero complessivo delle Direzioni generali rimane costante, pari a 12, rispetto all'assetto risultante dalla ricognizione amministrativa in corso delle strutture trasferite per effetto del citato decreto legge, ed anche per i Dipartimenti non si può in realtà parlare di nuove strutture dal punto di vista della spesa.

Il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive emanato a suo tempo con il Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, prevedeva infatti una struttura articolata in quattro dipartimenti, 15 direzioni generali e due agenzie. Tale struttura è rimasta in parte inattuata e, comunque, in gran parte superata per effetto delle innovazioni normative intervenute già nel corso della precedente legislatura (Decreto-legge n. 217 del 2001, convertito con modificazioni nella legge n. 317 del 2001, che ha fra l'altro istituito il Ministero delle

comunicazioni, scorporando competenze e strutture dal Ministero delle attività produttive, e Decreto legislativo n. 34 del 2004, che ha fra l'altro soppresso i riferimenti normativi relativi alla struttura dipartimentale e alle agenzie).

Tuttavia, fatta eccezione per le strutture e per le relative risorse già trasferite ad altre amministrazioni per effetto dei predetti provvedimenti normativi (4 direzioni generali con competenze attinenti al settore delle comunicazioni), non essendovi stato alcun provvedimento di riorganizzazione e di modifica del citato DPR, deve ritenersi che le risorse finanziarie a suo tempo destinate, secondo il medesimo criterio di invarianza della spesa, a copertura della precedente riorganizzazione relativamente alle residue strutture del Ministero delle attività produttive, sia per le restanti 11 direzioni generali, sia per le strutture dipartimentali e per le agenzie soppresse (non avendo mai avuto un diverso utilizzo per nuove strutture amministrative né come minori spese a copertura di diverse spese successivamente intervenute), siano tuttora utilizzabili ai fini dell'attuale verifica di invarianza della spesa. La stessa struttura di bilancio del Ministero delle attività produttive è stata, almeno fino all'istituzione del Ministero dello sviluppo economico, articolata in cinque centri di responsabilità amministrativa corrispondenti, oltre agli uffici di diretta collaborazione, appunto ai quattro dipartimenti soppressi dalla legge e mai riordinati da un conseguente regolamento.

I tre dipartimenti ora previsti, pertanto, se confrontati con i precedenti quattro dipartimento residui (o tre dipartimenti, se si tiene conto della prima riduzione del loro numero anch'essa rimasta inattuata) del vecchio Ministero delle attività produttive, e se si tiene conto della contestuale definitiva rinuncia alle agenzie e dell'acquisizione della ulteriore struttura dipartimentale (dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione) dal Ministero dell'economia e delle finanze, per effetto del citato D.L. n. 181/2006, non presentano alcun profilo di incoerenza rispetto al principio di invarianza della spesa.

Poiché potrebbe però sostenersi che i Dipartimenti già previsti dal citato DPR n. 175/2001, in quanto successivamente soppressi e sostituiti dalla possibilità di

nominare un segretario generale non sono più utilizzabili a fini di valutazioni dell'invarianza della spesa, nella **tabella 1** allegata alla presente relazione la prescritta invarianza del numero degli uffici viene più cautelativamente dimostrata relativamente ai tre dipartimenti istituiti tenendo conto del posto di segretario generale previsto per il Ministero delle attività produttive all'atto della trasformazione, del posto di capo dipartimento acquisito con il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e di una compensazione realizzata sopprimendo un posto di funzione di livello dirigenziale generale con compiti di studio e ricerca ed un ulteriore posto di funzione di livello dirigenziale non generale.

Ancor più evidente tale invarianza risulta per le 12 direzioni generali, se alle 7 Direzioni generali ora provenienti dall'ex Ministero delle attività produttive (risultanti dalle 11 sopra dette, meno 3 direzioni generali trasferite al nuovo Ministero del commercio internazionale e la Direzione generale del turismo, soppressa), si sommano le 5 Direzioni generali che, assieme alla Segreteria del CIPE, costituivano l'ex Dipartimento delle Politiche di sviluppo e coesione del MEF.

Quanto ai posti di funzione di studio e ricerca di livello dirigenziale generale, pari ad sette per effetto della somma algebrica dei relativi posti di funzione già esistenti presso il Ministero delle attività produttive, di quelli trasferiti, di quelli acquisiti e di quello soppresso a parziale compensazione del posto aggiuntivo di capo dipartimento, vengono ridotti a cinque in applicazione delle disposizioni della legge finanziaria 2007. Peraltro, nel separato schema di regolamento per gli uffici di diretta collaborazione del Ministero è previsto che uno dei predetti cinque posti di funzione sia soppresso a compensazione dell'istituzione di un nuovo posto di funzione di livello dirigenziale generale presso il Gabinetto del Ministro.

Si evidenzia inoltre, ad ulteriore conferma del pieno rispetto del predetto principio di riduzione della spesa, che i posti di funzione di livello dirigenziale generale indicati nell'articolato (tre capi dipartimento, più dodici direttori generali, più cinque dirigenti con incarico di studio e consulenza di livello dirigenziale generale) trovano perfetta corrispondenza nei posti di organico dei dirigenti di I

fascia (20 unità) indicati nella tabella organica allegata allo schema di regolamento, nella quale è già stata operata sia la predetta riduzione di un posto per la soppressione della Direzione generale del turismo che la riduzione del 10% rispetto alla dotazione di 22 posti risultante dalla citata ricognizione.

Nella medesima Tabella 1 è altresì fornita dimostrazione sia dell'invarianza degli uffici di livello dirigenziale generale rispetto a quelli esistenti presso le diverse strutture confluite nel nuovo Ministero, ivi compreso il posto ridotto a completamento della compensazione relativa alla previsione aggiuntiva di un posto di capo dipartimento, sia della riduzione del 5% operata sugli uffici dirigenziali non generali ai sensi della legge finanziaria 2007.

Per quanto riguarda la nuova tabella organica del Ministero dello sviluppo economico, essa, così come dimostrato nella **Tabella 2** allegata alla presente relazione, rispetto alla tabella organica del personale del Ministero delle attività produttive, e fatta salva l'applicazione anche in questo caso della citata ulteriore riduzione dei posti di funzione dirigenziale prevista dalla legge finanziaria, contiene solo le variazioni che costituiscono l'effetto dei trasferimenti di quote di organico, in fase di formalizzazione attraverso i DPCM in corso di perfezionamento, verso il Ministero del commercio internazionale e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e trova piena copertura, per la parte in aumento, da corrispondenti riduzioni degli organici del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo quanto illustrato nella specifica unita Relazione tecnica di cui all'articolo 1, comma 407, della legge finanziaria 2007 e nei relativi allegati. Come già evidenziato, infatti, in sede di relazione illustrativa, i predetti limiti derivanti dalle generali disposizioni di invarianza e contenimento della spesa, non consentono di tenere conto dell'effettivo fabbisogno complessivo di personale per il nuovo Ministero che, rapportato alle rilevanti funzioni allo stesso attribuite nel tempo e pur tenuto conto delle previste operazioni di razionalizzazione, risulta comunque superiore ai limiti numerici così individuati.

Al riguardo, al fine di evidenziare anche il rispetto delle disposizioni che impongono di non ripartire le dotazioni organiche fra le varie qualifiche e posizioni economiche in modo da determinare artificiose vacanze in alcune qualifiche a fronte di posizioni soprannumerarie in altri livelli, nell'allegata **Tabella 3** si riporta l'indicazione e la dimostrazione del personale in servizio presso il complesso delle strutture confluite nel Ministero dello sviluppo economico; personale che, per effetto delle ricorrenti disposizioni di blocco delle assunzioni, per tutte le qualifiche e posizioni economiche è ormai significativamente inferiore agli organici previsti.

tabella 1

Dimostrazione dell'invarianza degli uffici dirigenziali, per effetto della riorganizzazione dei Ministeri, e della loro riduzione per effetto della legge finanziaria 2007							
Uffici o posti di funzione	dirigenziali generali				dirigenziali		
tipologia posto di funzione	capi dipartimento o segretari generali	direzioni generali o servizi	funzioni di studio	totale	divisioni o uffici	funzioni di studio	totale
uffici Ministero attività produttive ex DPR 175/2001 e D.LGS 34/2003	1	11	7	19	163	20	183
posti di funzione trasferiti al Ministero del commercio internazionale ex DPCM 12 gennaio 2007	0	-3	-1	-4	-24	-9	-33
posti di funzione trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o soppressi ex DPCM in corso		-1		-1	-10		-10
posti di funzione trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze con DPCM in corso	+1	+5	+2	+8	+35		+35
compensazione per istituzione di un ulteriore capo dipartimento	+1		-1	0		-1	-1
Nuova uffici o posti di funzione Ministero dello sviluppo economico prima dell'applicazione della Finanziaria 2007	3	12	7	22	164	10	174
effetti della riduzione degli uffici dirigenziali prevista dalla legge finanziaria 2007			-2	-2	-9		-9
Uffici e posti di funzione Ministero sviluppo economico nello schema di DPR	3	12	5	20	155	10	165

Tabella 2

Dimostrazione della riduzione della spesa nella ridefinizione della dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico												
area funzionale	dirigenti			Area C			Area B			Area A		TOTALE COM- PLESSIVO
	1^ fascia	2^ fascia	totale	C3	C2	C1	B3	B2	B1	A1		
dotazione organica Ministero attività produttive ex DPCM 20 Ottobre 2005	19	183	202	271	309	469	372	378	154	47		2202
dotazione trasferita al Ministero del commercio internazionale ex DPCM 12 gennaio 2007	-4	-33	-37	-50	-45	-69	-140	-110	-49	-16		-516
dotazione organica trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ex DPCM in corso		-10	-10	-9	-8	-13	-12	-37	-19	-1		-109
dotazione organica acquisita dal Ministero dell'economia e delle finanze con DPCM in corso	+8	+35	+43	+104	+127	+81	+88	+78	+37	+22		+580
effetti della riduzione degli uffici dirigenziali prevista dalla legge finanziaria 2007 e delle ulteriori soppressioni di posti anche in compensazione	-3	-10	-13									-13
dotazione organica Ministero sviluppo economico	20	165	185 (1)	316	383	468	308	309	123	52		2144

(1) ivi comprese le unità dirigenziali di 1^ e di seconda fascia utilizzabili presso gli uffici di diretta collaborazione ai sensi dello specifico regolamento. Si precisa che il nuovo schema di regolamento degli uffici di diretta collaborazione attualmente sottoposto ai prescritti pareri prevede l'ulteriore riduzione di una unità di dotazione organica per i dirigenti di II fascia (da 165 a 164) a titolo di compensazione di spesa.

Tabella 3

Personale in servizio presso il Ministero dello sviluppo economico anche per dimostrazione assenza soprannumeri rispetto alla pianta organica												
area funzionale	dirigenti		Area C			Area B			Area A		TOTALE COM- PLESSIVO	
	1^ fascia	2^ fascia	totale	C3	C2	C1	B3	B2	B1	A1		
posizione economica												
personale in servizio ex Ministero attività produttive al 31.12.2006	16	141	157	206	225	317	310	358	135	34	1742	
personale trasferito al Ministero del commercio internazionale ex DPCM 12 gennaio 2007	-3	-28	-31	-39	-36	-48	-100	-104	-38	-2	-398	
personale trasferito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ex DPCM in corso		-5	-5	-7	-6	-8	-9	-30	-7		-72	
personale trasferito dal Ministero dell'economia e delle finanze con DPCM in corso	+6	+28	+34	+75	+70	+19	+51	+64	+31	+17	+361	
personale in servizio Ministero sviluppo economico al 1 gennaio 2007	19	136	155	235	253	280	252	288	121	49	1633	

Relazione tecnica e piano operativo di cui all'articolo 1, comma 407, lettere a) e b), della legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296)

Oggetto: Riduzioni di spesa previste nel triennio in relazione alle modifiche organizzative disposte dallo schema di regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico proposto ai sensi dell'articolo 1, comma 23, del d.l. n. 181/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 233/2006, e dell'articolo 1, comma 404 e seguenti, della legge finanziaria 2007 e relativo piano operativo analitico con indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini.

Con l'unito schema di regolamento si provvede, in conformità a quanto prescritto dalla legge finanziaria 2007, agli interventi necessari al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento del Ministero dello sviluppo economico, nei termini di seguito specificamente illustrati.

Attuazione dell'art. 1, comma 404, lettera a).

L'unito schema di regolamento provvede alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale del Ministero dello sviluppo economico, procedendo alla riduzione in misura pari al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale, con eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti. Tale riduzione, come dimostrato nella Tabella 1 allegata alla relazione tecnica, è applicata agli uffici così come risultanti per effetto dei vincoli di invarianza numerica e di spesa rispetto ai trasferimenti di strutture e uffici operati in relazione alla riorganizzazione dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con il regolamento in questione si provvede pertanto a ridurre di due unità i posti di funzione di livello dirigenziale generale (sopprimendo due incarichi dirigenziali generali di studio e ricerca ex art. 19, comma 10, d.lgs. 165/2001) e di nove unità i posti di funzione di livello dirigenziale.

Anche rispetto alle dotazioni organiche dirigenziali risultanti dalla ricognizione dei trasferimenti contingenti di organico connessi al riordino dei Ministeri, con il regolamento in questione si provvede a ridurre di due unità i posti di organico e di funzione di I fascia e di nove unità i posti di organico e di funzione di II fascia. Si veda al riguardo la tabella 2 allegata alla relazione tecnica.

Nonostante il predetto taglio delle dotazioni organiche, permangono circa 30 posti vacanti nelle dotazioni organiche dei dirigenti di II fascia e altri 15 posti circa si renderanno vacanti per collocamento in quiescenza per limiti d'età già negli anni 2007-2008, per un totale pari a circa il 27% della dotazione organica dirigenziale così ridotta. Risulta pertanto garantita la possibilità, nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni - così come previsto dalla medesima lettera a) del comma richiamato -, della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali.

Quanto alle duplicazioni organizzative, si evidenzia che nell'ambito delle strutture del Dipartimento per politiche di sviluppo e coesione, acquisite dal Ministero dell'economia e

delle finanze è compreso anche un Servizio di livello dirigenziale generale (Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili) competente anche per la gestione del personale e degli affari generali del predetto Dipartimento, sia pure limitatamente alle funzioni non svolte a livello centrale dal IV Dipartimento del predetto Ministero; fra le strutture ereditate dal soppresso Ministero delle attività produttive è invece presente la Direzione generale dei servizi interni che svolge le medesime funzioni per tutti gli altri uffici del Ministero dello sviluppo economico. Con il regolamento in esame si provvederà fra l'altro a superare la parziale duplicazione di competenze derivante da tale circostanza, riorganizzando l'organizzazione e le competenze degli uffici dirigenziali generale compresi nel predetto Dipartimento e concentrando tutte le funzioni di gestione unitaria del personale e tutti i servizi comuni sulla citata Direzione generale dei servizi interni.

Anche l'istituzione della Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica, consentendo di accorpate e razionalizzare la maggior parte delle attività di controllo ed ispettive svolte dal Ministero, può favorire l'eliminazione di duplicazioni di attività e, potenzialmente, anche nell'organizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale.

La riduzione di spesa annua conseguente alla riorganizzazione degli uffici dirigenziali ed alle connesse riduzioni di organico può essere quantificata nei seguenti termini, tenuto conto prudenzialmente dei soli oneri per il trattamento economico fisso dei titolari degli uffici soppressi, cui certamente si aggiungerà un risparmio, al momento non quantificabile, per spese di funzionamento (di segreteria, telefoniche, ecc.):

	posti soppressi n°	onere unitario per stipendio	onere unitario per posizione parte fissa	oneri - totale previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	- minore spesa totale
	A	B	C	D	A x (b+C+D)
1^ fascia	2	€ 51.329,04	€ 30.638,92	€ 31.450,30	€ 226.836,52
2^ fascia	9	€ 40.129,96	€ 11.262,81	€ 19.724,54	€ 640.055,83
Totale minore spesa annua					€ 866.892,35

Tenuto conto dei potenziali riflessi anche sui fondi per il trattamento variabile di posizione e di risultato, non determinabili al momento in modo preciso, il risparmio complessivo potrebbe aumentare fino a circa **1.000.000 di euro**.

Trattandosi peraltro di posti vacanti, tale riduzione di spesa avrà effetti immediati, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento stesso (prevedibilmente € 433.446,17 per il 2007 ed € 866.892,35 a decorrere dal 2008 per la parte fissa), come riduzione della spesa potenziale, ma non comporterà un'effettiva riduzione delle erogazioni effettive nel triennio, bensì eviterà che si determini un aumento della spesa effettiva altrimenti possibile. Per la dirigenza di prima fascia, peraltro, non trattandosi di assunzioni da autorizzare ma di incarichi conferibili sulla base delle risorse finanziarie già esistenti in bilancio, il risparmio ha comunque effetti reali.

Per gli uffici dirigenziali generali la riduzione degli uffici è operata direttamente dal regolamento sopprimendo due posizioni dirigenziali generali di studio e ricerca ex art. 19, comma 10, d.lgs. 165/2001 ed individuando un numero di posti di funzione dirigenziali generali corrispondente al numero di posti residui di dotazione organica dei dirigenti di 1^a fascia. Per gli uffici dirigenziali di livello non generale dovrà invece provvedersi con decreto ministeriale di natura non regolamentare a ridefinire le competenze degli uffici, accorpandoli e sopprimendone un numero tale da farli corrispondere al numero complessivo indicato nell'articolato del regolamento oltre che al numero della dotazione organica dei dirigenti di 2^a fascia corrispondentemente ridotta nella tabella organica. Il perfezionamento di tale decreto è prevedibile entro i due mesi successivi all'entrata in vigore del regolamento stesso, ma anche in questo caso vi sarà un beneficio in termini di chiarezza ed efficacia dell'organizzazione, ma non vi sarà effettiva riduzione della spesa (salvo quella già evidenziata relativamente alla corrispondente riduzione dell'organico dirigenziale di seconda fascia) essendo già la situazione reale in gran parte corrispondente a tale assetto ridimensionato: in relazione alle già gravi carenze di personale anche dirigenziale gli uffici da accorpare o da sopprimere sono infatti quasi sempre affidati in reggenza a dirigente di un diverso ufficio e spesso privi di personale addetto o comunque con personale assolutamente insufficiente.

Attuazione dell'art. 1, comma 404, lettera b)

Con il regolamento che si propone si provvederà altresì a dare continuità alle scelte organizzative volte alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica. Già con il decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2001, regolamento di organizzazione vigente presso il Ministero delle attività produttive (che pure derivava dalla fusione di più Ministeri, ciascuno con una propria Direzione generale destinata alla gestione del personale e dei servizi), si era provveduto, nonostante la previsione di un'organizzazione di tipo dipartimentale, a concentrare tutte le attività di acquisto di beni e servizi in gestione unificata e di gestione del personale in un'unica direzione generale (la Direzione generale dei servizi interni). Tale direzione generale, pur costituita all'interno di uno dei dipartimenti, operava per questi aspetti anche per conto e nell'interesse degli altri dipartimenti, avvalendosi naturalmente di tutti gli strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica man mano implementati, come, ad esempio, la progressiva generalizzazione dell'uso del mandato informatico, degli acquisti on-line, ecc...

Nel nuovo assetto del Ministero dello sviluppo economico il problema si è riproposto ed è stato affrontato nella stessa logica, così come già evidenziato nell'ambito delle misure adottate per superare le duplicazioni organizzative: fra le strutture trasferite, infatti, è compreso anche il Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, che provvedeva alla gestione del personale e dei servizi comuni del Dipartimento per le politiche di sviluppo per la parte non curata centralmente dal IV Dipartimento del MEF.

La completa attuazione dei processi di riorganizzazione avverrà certamente entro diciotto mesi dalla data di emanazione del regolamento, ma non è possibile quantificare in modo attendibile i possibili risparmi di spesa che ne deriveranno, fermo restando che se ne avranno sicuramente vantaggi in termini di efficienza in relazione alla conseguente possibilità di destinare alle funzioni finali risorse umane e finanziarie più vicine agli effettivi fabbisogni.

Attuazione dell'art. 1, comma 404, lettera c)

Il Ministero dello sviluppo economico eredita solo gli uffici periferici del Ministero delle attività produttive, già oggetto di radicale riduzione nell'ambito del cosiddetto federalismo amministrativo, senza quindi alcun margine di ulteriore rideterminazione in termini di riduzione delle strutture periferiche o di costituzione di uffici regionali.

I soli uffici decentrati del Ministero dello sviluppo economico ancora esistenti stabilmente sono infatti tre uffici dirigenziali di livello non generale che costituiscono parte integrante dell'articolazione centrale della Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie: si tratta delle tre sezioni dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia aventi sede rispettivamente a Roma, Napoli e Bologna. Il personale attualmente in servizio presso tali uffici ammonta a circa 30 unità, e le altre spese annue di funzionamento ammontano a circa 70.000,00 euro, oltre a 240.000,00 euro circa per fitti ed oneri accessori. Gli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e gli Uffici metrici provinciali sono stati già a suo tempo soppressi con trasferimento di strutture e personale alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ai sensi dell'articolo 50, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Anche i Distretti minerari sono stati soppressi con trasferimento di strutture e personale alle regioni ed agli enti locali cui sono state trasferite le relative funzioni ai sensi dell'articolo 34 del medesimo decreto legislativo.

Né di soppressione o riordino può parlarsi relativamente agli Uffici periferici già appartenenti all'Agenzia per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno, anch'essi già soppressi dal citato art. 50 del d.lgs. n. 112 del 1998, benché la soppressione non abbia ancora avuto effetti avendo decorrenza dalla conclusione delle operazioni previste per la gestione stralcio tuttora in corso. Tali uffici sono attualmente 10, articolati su varie sedi del Mezzogiorno (due diversi uffici a Napoli e un ufficio ciascuno a Avellino, Bari, Cosenza, L'Aquila, Palermo, Reggio C., Salerno e Sassari), con circa 100 unità di personale in servizio, tutto di livello non dirigenziale. Le altre spese annue di funzionamento di tali uffici ammontano complessivamente a circa 100.000,00 euro, oltre a 400.000,00 euro circa per fitti ed oneri accessori.

Si evidenzia, peraltro, che il Ministero ha tuttora una forte necessità di punti di riferimento decentrati sul territorio, da individuare eventualmente attraverso strumento convenzionali con le Prefetture e/o gli attuali Uffici periferici del Ministero del lavoro in quanto nell'acquisizione delle competenze in materia di cooperative, trasferite dal decreto legislativo n. 300 del 1999 dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale al Ministero delle attività produttive, il Ministero ha acquisito solo la struttura centrale della Direzione generale della cooperazione e neppure in parte le strutture e il personale degli uffici periferici del Ministero del lavoro che pure svolgevano in materia un'attività amministrativa ed ispettiva in sede locale estremamente significativa sul piano quantitativo e qualitativo ora svolta con grande difficoltà dalle strutture centrali del Ministero.

L'unica operazione possibile per gli uffici periferici del Ministero dello sviluppo economico in attuazione delle citate disposizioni della legge finanziaria 2007 è pertanto la parziale riorganizzazione degli uffici residui (ivi compresi quelli ex Agensud, fino al determinarsi del presupposto per la decorrenza della già disposta soppressione) presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in tutti i casi in cui tale riorganizzazione risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità.

A tal fine potrebbe provvedersi all'adozione di un apposito decreto Ministeriale, come previsto dalla stessa legge finanziaria, a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per individuare gli uffici per i quali provvedere effettivamente a tale riorganizzazione presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni

logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

Poiché non è quindi ipotizzabile l'ulteriore soppressione di uffici non appare necessaria l'introduzione di alcuna disposizione espressa nella presente sede regolamentare. Il risparmio di spesa conseguente agli eventuali successivi provvedimenti amministrativi adottati in materia, che può essere in via del tutto indicativa ed eventuale stimato nella riduzione del 5% circa delle spese di funzionamento dei predetti uffici, pari a circa 40.000,00 euro annui (20.000,00 euro per l'anno 2008 e 40.000,00 euro a decorrere dal 2009), non può essere pertanto considerato fra gli effetti diretti del regolamento.

Attuazione dell'art. 1, comma 404, lettera d)

Anche riguardo alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo si rinvia alle considerazioni già formulate con riferimento all'eliminazione delle duplicazioni organizzative, dove si è già evidenziato che l'istituzione della Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica, consentendo di accorpate e razionalizzare la maggior parte delle attività di controllo ed ispettive svolte dal Ministero, può favorire l'eliminazione di duplicazioni di attività e, potenzialmente, anche nell'organizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale.

Anche in questo caso la completa attuazione dei processi di riorganizzazione avverrà certamente entro diciotto mesi dalla data di emanazione del regolamento, ma non è possibile quantificare in modo attendibile i possibili risparmi di spesa che ne deriveranno.

Attuazione dell'art. 1, comma 404, lettera e)

Alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione si sta già provvedendo nell'ambito del separato specifico regolamento per la razionalizzazione delle competenze degli organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo economico, in corso di emanazione in attuazione dell'art. 1 articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248. Non possono quindi considerarsi ulteriori risparmi di spesa in questa sede.

Attuazione dell'art. 1, comma 404, lettera f)

Le risorse umane complessivamente utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2007 - ivi compreso il personale dirigente, quello in comando ed i componenti a tempo pieno di strutture operative quali la segreteria tecnica della Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie, il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici ed il Nucleo di politica industriale -, assommano a 1681 unità in servizio. L'obiettivo introdotto dalla legge finanziaria in materia di servizi di supporto - secondo cui il personale utilizzato per funzioni di supporto non deve eccedere comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione - risulta conseguentemente determinato per questo Ministero nell'utilizzo di non più di 252 unità di personale per lo svolgimento di tali funzioni.

Alla stessa data il personale effettivamente utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) presso il Ministero dello sviluppo economico - tenuto conto anche del personale che dedica a tale funzioni solo una percentuale del proprio tempo di lavoro -, assomma a 254 unità così articolate fra i vari centri di responsabilità o centri di costo:

Gabinetto	4 unità
Direzione generale commercio assicurazione e servizi	7 unità
Direzione generale energia e risorse minerarie	7 unità
Direzione generale enti cooperativi	5 unità
Direzione generale armonizzazione mercato e tutela consumatori	5 unità
Direzione generale sviluppo produttivo e competitività	7 unità
Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese	26 unità
Dipartimento politiche di sviluppo e di coesione	47 unità
Direzione generale servizi interni	146 unità
Totale	254 unità

Si allegano in merito ulteriori tabelle riepilogative dei medesimi dati secondo l'articolazione prevista nelle apposite linee guida in corso di emanazione.

L'eccedenze rilevata di personale in servizio utilizzato per funzioni di supporto è pertanto di sole due unità. Tale eccedenza peraltro non sussiste ove si tenga conto del criterio di calcolo indicato nelle predette linee guida, che esclude gli addetti agli uffici di diretta collaborazione dall'area di applicazione della norma, con conseguente riduzione del personale da considerare utilizzato per funzioni di supporto a sole **250 unità**. In ogni caso l'eventuale eccedenza sarebbe venuta meno nei prossimi mesi e prima dell'entrata in vigore del regolamento in relazione a già previsti collocamenti in quiescenza di personale attualmente assegnato a tali funzioni per il quale non si provvederà a sostituzione.

Pertanto questo Ministero non ritiene necessario attivare un apposito piano di riallocazione da trasmettere per l'approvazione entro il 31 marzo 2007 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alle altre amministrazioni interessate, ai fini dell'adozione del prescritto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Né possono essere disposte riduzioni di organico a questo titolo.

Peraltro, mediante un attento monitoraggio delle mansioni assegnate al personale di nuova immissione proveniente da mobilità o da eventuali concorsi - da destinare per almeno il 90% a funzioni finali e non di supporto -, nonché mediante processi di riorganizzazione e, ove occorra, di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni di supporto si potrebbe ipotizzare di ridurre ulteriormente l'incidenza percentuale, ottenendo una migliore copertura dei fabbisogni di personale sulle funzioni finali. Ma questa è opportunità che si può cogliere nell'ordinaria attività gestionale ed amministrativa e non richiede alcun intervento in sede di regolamento.

Non possono quindi considerarsi ulteriori risparmi di spesa in questa sede.

* * * * *

Premesso quanto già precisato circa il carattere solo potenziale e non effettivo delle riduzioni di spesa conseguenti alle misure previste dal regolamento, fatta eccezione per la maggiore effettività della riduzione di spesa concernente il taglio di posizioni di funzione dirigenziale di livello generale, si riporta di seguito la seguente Tabella riepilogativa di tali minori spese :

	2007	2008	dal 2009
comma 404, lettera a)	€ 433.446,17	€ 866.892,35	€ 866.892,35

Totale €. 433.446,17 €. 866.892,35 €. 866.892,35

Che, come già precisato, può aumentare fino a circa 1.000.000 di euro annui ove si tenga conto anche dei possibili effetti sulla retribuzione variabile dei dirigenti interessati.

* * * * *

La presente relazione ed il corrispondente piano operativo, in essa incluso, sono stati trasmessi al competente Ufficio centrale di bilancio presso il soppresso Ministero delle attività produttive ed asseverati da tale Ufficio a fini istruttori, come previsto dall'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e corredano lo schema di regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico come parte integrante della relativa relazione tecnica redatta ai sensi dall'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO

Tabella 1 - Personale a tempo indeterminato effettivamente in servizio

Situazione al 31 dicembre 2006

Contratto Ministeri	gestione delle risorse umane		sistemi informativi		servizi manutentivi e logistici		affari generali		provvedimenti e contabilità		totale in attività di supporto	
	totale personale	di cui part time al 32%	totale personale	di cui part time al 32%	totale personale	di cui part time al 32%	totale personale	di cui part time al 32%	totale personale	di cui part time al 32%	totale personale	di cui part time al 32%
Dirigenti 1 ^a fascia	0,35		0,1		0,1		0,35		0,1		1	
Dirigenti 2 ^a fascia	7		1		2		5				15	
Area C	53,5	4	16		16,5	2	6	2	19		111	8
Area B	55	3	10	1	23	6	9	2	23	1	120	13
Area A							7				7	
altro personale												

Personale effettivamente in servizio

Contratto Ministeri	Totale altre missioni istituzionali		Totale generale Ministero		% di personale in attività di supporto		Personale da riallocare	
	totale personale	di cui part time al 32%	totale personale	di cui part time al 32%	totale personale	di cui part time al 32%	totale personale	di cui part time al 32%
Dirigenti 1 ^a fascia	18		19		0,19			
Dirigenti 2 ^a fascia	121		136		11,02			
Area C	657	54	768	62	14,45	12,9		
Area B	541	71	661	84	18,15	15,47		
Area A	42		49	3	14,28			
altro personale	48		48					

